

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“SOCIETÀ APERTA – CIRCOLI PER L'ALTRA ITALIA”

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo 1 (Denominazione)

È costituita l'Associazione denominata “Società Aperta – Circoli per l'Altra Italia”, quale libera associazione ai sensi degli artt. 12, 14 e 16 del Codice Civile, non avente scopo di lucro.

Articolo 2 (Sede)

L'Associazione ha sede legale a Roma, in Via della Consulta, n. 50. L'Associazione ha facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie che avranno la denominazione di Circoli.

Articolo 3 (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 (Scopi)

L'Associazione si propone come luogo di dibattito e di attività politico-culturale sui temi della modernizzazione politica, economica e sociale dell'Italia.

Affronterà temi di carattere generale, relativi agli scenari nazionali ma anche argomenti specifici che per loro valenza costituiscono esempi di quel cambiamento radicale che gli aderenti all'Associazione auspicano.

L'Associazione intende rappresentare uno strumento per dare identità a tutti coloro che si riconoscono nei valori liberal-democratici ed intendono promuovere nella società italiana una rivoluzione liberale.

L'attività dell'Associazione si richiama agli artt. 49, 50 e 51 della Costituzione della Repubblica Italiana.

TITOLO II

PATRIMONIO – ENTRATE – ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 5 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) – dagli eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) – da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 6 (Entrate)

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri scopi sono costituite:

- a) – dalle quote versate dai propri soci nella misura stabilita dall'Assemblea e da qualsiasi altro apporto finanziario da parte degli stessi;
- b) – dall'apporto di persone fisiche e giuridiche, nonché di enti pubblici e privati, tramite contributi o elargizioni;
- c) – da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di qualsiasi natura;
- d) – dall'eventuale ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse ovvero dalla prestazione di servizi, in conformità agli scopi perseguiti ed anche nei confronti di terzi;
- e) – da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 7 (Esercizio sociale)

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo presenta all'approvazione dell'Assemblea un bilancio consuntivo per il precedente esercizio chiuso al 31 dicembre e, se del caso, un bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Qualora il bilancio consuntivo presenti delle passività, l'Assemblea può deliberare l'ammontare del contributo straordinario da ripartire tra i soci a conguaglio. In caso di residui attivi di gestione, gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.

TITOLO III

SOCI

Articolo 8 (Soci ordinari)

I soci dell'Associazione si dividono in soci ordinari e soci d'onore.

Sono soci ordinari le persone fisiche di provata moralità ed onorabilità od altre associazioni ed enti che abbiano fini identici o simili a quelli di Società Aperta che, identificandosi nei valori espressi dall'Associazione stessa, ne facciano esplicita richiesta e la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.

Detta quota è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

È facoltà insindacabile del Consiglio Direttivo rifiutare l'iscrizione per motivi etici e politici.

È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

La qualità di socio ordinario è inalienabile ed intrasmissibile e cessa per dimissioni, radiazione o scadenza del rapporto associativo per mancato versamento della quota di rinnovo.

I soci ordinari che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Articolo 9 (Soci d'onore)

I soci d'onore sono tutti coloro che, avendo acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, siano stati ammessi a tale categoria con deliberazione del Consiglio Direttivo.

A tale categoria di soci il Consiglio Direttivo potrà riconoscere particolari benefici quali, ad esempio, l'esenzione del pagamento della quota associativa.

Articolo 10 (Diritti dei soci)

Diritti dei soci sono:

- a) la partecipazione con diritto di voto alle assemblee associative, ad esclusione dei soci non in regola con il pagamento delle quote sociali;
- b) fruire dei servizi e dei vantaggi disposti dagli Organi sociali;
- c) esprimere al Consiglio Direttivo indicazioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Articolo 11 (Doveri dei soci)

Doveri dei soci sono:

- a) accettare ed osservare lo Statuto, i Regolamenti, se adottati, e le deliberazioni degli Organi sociali;
- b) corrispondere le quote associative ed i contributi straordinari determinati dall'Assemblea, rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di ripetizione.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 12 (Organi sociali)

Gli Organi attraverso i quali l'Associazione esplica le sue funzioni sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 13 (Costituzione dell'Assemblea)

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa alla data della convocazione.

Essa viene convocata, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari circostanze lo richiedano l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario od almeno un decimo dei soci lo richieda.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei convenuti.

Articolo 14 (Assemblea ordinaria e straordinaria)

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso e la relazione del Collegio dei Revisori, laddove istituito;
- c) determinare le quote associative, nonché le eventuali quote specifiche dovute dagli associati per l'effettuazione di attività istituzionali;
- d) eleggere ogni quattro anni il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- e) approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare le modifiche statutarie;
- b) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre;
- c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15 (Luogo di convocazione)

Le Assemblee vengono convocate dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale o altrove purché in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea.

Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità delle leggi e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 16 (Formalità per la convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, anche via fax, a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno che dovrà essere affisso con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

Articolo 17 (Riunione in video conferenza)

L'Assemblea ordinaria può riunirsi mediante video conferenza tra la sede ed i vari Circoli dell'Associazione, ove precisato nell'avviso di convocazione nel rispetto del metodo collegiale, del principio di buona fede e del principio di parità tra i soci.

La condizione essenziale per la validità dell'Assemblea in video conferenza tra la sede e le filiali è che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con la sede secondaria, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Articolo 18 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, che potrà avvalersi di appositi incaricati, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita, risolvere eventuali contestazioni, nonché dirigere la discussione e stabilire ordine e procedure di votazione.

Qualora il verbale dell'Assemblea non sia redatto da un Notaio, il Presidente nomina un segretario scelto anche tra i non soci.

Articolo 19 (Diritto d'intervento in Assemblea)

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Articolo 20 (Rappresentanza nell'Assemblea)

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri, oppure da estranei alla società con regolare delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea,

Articolo 21 (Deliberazioni assembleari)

L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dell'art. 21 del Codice Civile.

Articolo 22 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di tredici che, scelti anche tra i non soci ed eletti dall'Assemblea ordinaria, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può eleggere nel suo seno:

- a) uno o due Vice-Presidenti;
- b) un Segretario Tesoriere.

Sono di competenza, altresì, del Consiglio Direttivo:

- a) l'indirizzo politico ed operativo dell'Associazione in relazione agli scopi istituzionali;
- b) la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, nonché la relazione annuale sociale;
- c) la realizzazione dei programmi di attività sulla base degli indirizzi generali dell'Assemblea;
- d) l'accettazione dei soci ordinari e la nomina dei soci d'onore;
- e) l'assegnazione di incarichi ai soci e la nomina di collaboratori;
- f) la proposta di eventuali regolamenti particolari, interessanti la vita dell'Associazione da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei soci;
- g) la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- h) la decisione su tutte le questioni sociali non di competenza dell'Assemblea.

Articolo 23 (Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorrono i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 24 (Verbalizzazione delle riunioni degli Organi sociali)

Di ogni seduta dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, utilizzando allo scopo un apposito libro.

Articolo 25 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Inoltre, il Presidente:

- a) – presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- b) – promuove e coordina l'attività dell'Associazione;
- c) – assicura la necessaria attuazione del programma ed il massimo grado di integrazione ed armonizzazione tra le attività;
- d) – assicura, attraverso il confronto democratico, la piena coerenza dello svolgimento delle azioni con i principi e gli scopi dell'Associazione;
- e) – presenta all'Assemblea dei soci i bilanci consuntivi e le relazioni annuali sull'attività svolta;
- f) – adotta, altresì, i provvedimenti di urgenza riferendone alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

ALTRI ORGANI

Articolo 26 (Altri Organi nazionali e territoriali dell'Associazione)

Possono essere costituiti i seguenti altri Organi dell'Associazione:

- a) – il Coordinamento Nazionale dei Circoli;
- b) – il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) – il Collegio dei Garanti;
- d) – il Consiglio Direttivo dei Circoli.

Articolo 27 (Coordinamento Nazionale dei Circoli)

Il Coordinamento Nazionale dei Circoli è composto dal Presidente di ciascun Circolo.

Al Coordinamento Nazionale dei Circoli spetta il coordinamento organizzativo dei Circoli.

Il Coordinamento Nazionale dei Circoli elegge in suo seno un Presidente ed è convocato da quest'ultimo tutte le volte che lo ritiene necessario, con semplice convocazione scritta o telefonica, o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Le sue riunioni saranno valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le sue delibere verranno prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 28 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea tra i soci che siano iscritti agli Albi professionali dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri o degli Avvocati.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Sarà compito dei revisori sorvegliare gli atti di gestione, la provenienza dei contributi e la loro erogazione in relazione alle spese ed inoltre revisionare il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 29 (Collegio dei Garanti)

Il Collegio dei Garanti è formato da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei soci. Dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Sarà compito dei Garanti controllare la correttezza e la congruità rispetto agli scopi dell'Associazione dei comportamenti e degli atti di tutti gli organismi elettivi e dei relativi singoli membri.

Le decisioni dei Garanti devono essere prese all'unanimità e sono inappellabili. I Garanti non sono tenuti a rendere ragione delle loro decisioni se non in via riservata all'Assemblea dei soci.

Articolo 30 (Consiglio Direttivo del Circolo)

Il Consiglio Direttivo del Circolo è composto al massimo da sette membri eletti dall'Assemblea dei soci. Dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo del Circolo avrà tra i propri membri le figure del Presidente, cui spetta la responsabilità organizzativa del Circolo, e del Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo del Circolo spetta il compito di organizzare le attività dell'Associazione in sede locale, sulla base di quanto stabilito da apposito Regolamento.

TITOLO VI

INCARICHI OPERATIVI ED INCOMPATIBILITÀ

Articolo 31 (Incarichi operativi)

Per l'organizzazione dell'attività dell'Associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a non soci.

Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente ai soci un ruolo attivo nella soluzione delle operatività connesse con l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo, nel conferire ogni incarico, deve precisarne i caratteri e la natura, in conformità con le richieste dell'interessato.

Articolo 32 (Incompatibilità)

Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili con l'attività esercitata in proprio in contrasto con le finalità sociali.

In simili eventualità, spetta all'interessato, su richiesta del Consiglio Direttivo, optare per l'una o l'altra attività. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di radiazione.

TITOLO VII

NORME DISCIPLINARI

Articolo 33 (Comportamento dei soci)

Ai soci è richiesto un comportamento corretto e dignitoso ed ognuno dovrà accettare ed osservare scrupolosamente il presente Statuto ed ogni altro Regolamento eventualmente adottato dagli Organi sociali.

A tali fini, è diritto e dovere di ciascun socio tutelare il prestigio dell'Associazione.

Articolo 34 (Sanzioni disciplinari)

In caso di inadempienza da parte di un socio sono comminabili le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione condizionata;
- c) sospensione a termine;
- d) radiazione.

Tutte le sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo che, in ogni caso, è tenuto preliminarmente a sentire ciascuna persona interessata.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI INERENTI AGLI SCOPI NON LUCRATIVI

Articolo 35 (Scioglimento)

Al termine della durata dell'Associazione ed in ogni caso di scioglimento anticipato della stessa, deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile, si procederà alla sua liquidazione con le modalità stabilite dall'Assemblea che nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 36 (Disposizioni inerenti gli scopi non lucrativi)

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Organismi che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

Gli eventuali utili e/o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a scopi di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Articolo 37 (Regolamenti)

Le ulteriori norme riguardanti il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione, sia a livello nazionale che locale, nonché ogni altra materia non previste nel presente Statuto potranno essere oggetto di uno o più appositi Regolamenti interni dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci, previo parere obbligatorio e non vincolante del Coordinamento Nazionale se costituito.

Articolo 38 (Controversie)

I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi.

Tutte le eventuali controversie della specie saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre arbitri, di cui due scelti dalla parte interessate ed il terzo, con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dalle parti.

In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.

Al Collegio Arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

Il lodo del Collegio Arbitrale è inappellabile.

Articolo 39 (Disposizione applicabili)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nei regolamenti eventualmente adottati si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni.